

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Del 11.06.2026	Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
---------------------------------------	--

L'anno duemila ventisei il giorno undici del mese di giugno alle ore 14:21, in modalità mista, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Tagliatela Salvatore		X
	Avellino Silverio		X
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna	X	
	Aversano Michele	X	
	Vitiello Lucia Anna	X	
	Totale Presenti	11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

L'anno duemila ventisei, addì undici del mese di giugno, alle ore 14.21, in Ponza, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi politici collegiali in modalità telematica, con avvisi scritti a domicilio a termini di legge, si è ivi riunito in prima convocazione

Fatto appello nominale, risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, in collegamento da remoto, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione, rappresentando che la proposta regolamentare mira a favorire il pagamento dei debiti tributari attraverso agevolazioni su sanzioni e interessi, incentivando il recupero delle somme dovute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;

ATTESO CHE

- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

DATO ATTO CHE l'adozione della definizione agevolata impone una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, a seguito dell'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili e di converso dalla cancellazione di residui attivi e dall'incidenza degli oneri di riscossione;

VISTO

- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento allegato che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI

- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: Presenti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n.0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione e, l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente;
4. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
5. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione;

INDI

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n.11 Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 Astenuti n.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Comune di PONZA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento, comunque denominati, ivi compresi gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alle seguenti entrate:

- ICI;
- IMU;
- TASI;
- TARI, TARES, TARSU;
- TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- CUP (Canone Unico Patrimoniale);
- Sanzioni per violazioni del Codice della strada;

Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2022;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2022.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

¹ la definizione si riferisce a debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e/o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 31.12.2022, sebbene non ancora avviati alla riscossione coattiva.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento e/o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti².

6. Il Comune o il concessionario (per i servizi affidati in concessione), su istanza del debitore da presentarsi entro il **31 agosto 2026** (*decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente*) comunica, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, ovvero nel termine del 15 settembre 2026, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o concessionario del servizio mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune o il Concessionario entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31/12/2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **31 dicembre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 1 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

² Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore³

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

³ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le predette attività proseguiranno in caso di diniego, ovvero, del venir meno degli effetti della definizione agevolata.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore dichiara la pendenza dei giudizi, gli estremi dei carichi oggetto di definizione agevolata (art. 2, comma 1) e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁴, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁵.

⁴ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

⁵ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: Parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio Massimiliano Centineo

-per la regolarità contabile: Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio Massimiliano Centineo

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

La sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 12/06/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

